

Circ. n. 14/10 329/Sn AAB/sb

Milano, 9 luglio 2010

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI – COMUNALI
Loro indirizzi

A tutti i Componenti
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

Oggetto: rettifica e integrazione nostra circolare n° 10 del 1° luglio u.s. relativa alle novità sui servizi di pagamento introdotte dal D.Lgs. n° 11/2010

Con la presente, a rettifica della nostra circolare indicata in oggetto, Vi comunichiamo quanto segue.

In caso di utilizzo del R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) **la data e la valuta di addebito** (per il cliente) **e di accredito** (per il beneficiario) **sarà la data di scadenza dell'ordine di pagamento**, oppure in caso cada di giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo.


Dalla normativa introdotta non è quindi previsto alcuno spostamento di valuta né per il cliente né per il beneficiario.

Integriamo per maggiore chiarezza le disposizioni inerenti ai servizi R.I.D. ordinario e veloce (vedi allegato).

Sarà nostra premura informarVi qualora Vi fossero aggiornamenti, modifiche e/o variazioni in merito.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)



All.: n° 1

Precisazioni in merito ai servizi R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti)

R.I.D. ORDINARIO

Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto, gli attuali servizi R.I.D. Commerciale e R.I.D. Utenze confluiranno in un unico servizio con caratteristiche omogenee, che sarà rivolto ai clienti consumatori, non consumatori e microimprese.

⇒ *Data contabile e valuta*

Parte debitrice

La data e la valuta di addebito sarà la data di scadenza dell'ordine di pagamento oppure, in caso cada di giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Parte beneficiaria

La data e valuta di accredito sarà la data di scadenza dell'ordine di pagamento oppure, in caso cada di giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

⇒ *Data limite pagamento*

E' stata abolita; non sarà più possibile l'invio di disposizioni d'incasso scadute (un R.I.D. entro il 30/06 non può essere presentato oltre quella data).

⇒ *Termini per la richiesta di rimborso*

Il debitore non consumatore (impresa e microimpresa) può richiedere il rimborso entro 8 settimane dalla data di scadenza, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) nell'autorizzazione non sia stato specificato l'importo esatto dell'operazione;
- b) l'importo addebitato superi l'importo che il Correntista avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze di fatto del caso.

Alla facoltà di richiesta di rimborso è possibile rinunciare mediante un'apposita clausola limitativa inserita nella delega rilasciata al beneficiario.

⇒ *Comunicazione dell'esito dell'operazione*

La rinuncia di cui sopra accorcia i tempi di comunicazione dell'esito dell'operazione dalla banca al beneficiario, anche per la mancata esecuzione del R.I.D. nei casi di mancanza di fondi, conto bloccato, delega annullata.

Infatti la nuova legge non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione, ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione deve pervenire al cliente nei tempi previsti per l'esecuzione del R.I.D. (2 giorni) e deve indicare quale è stata la causa che ha generato il rifiuto specificando le azioni che il cliente, se vuole, deve attivare per risolvere il problema in caso di nuovo ordine.

Per quanto riguarda tale termine, non ci risulta ancora una conformità applicativa da parte degli istituti bancari, poiché, da indagine effettuata, è stato rilevato un range che varia da 6 a 14 giorni in caso di R.I.D. con facoltà di rimborso, mentre i termini sono di 2 giorni lavorativi, secondo le modalità ordinarie, in assenza di tale facoltà.

R.I.D. VELOCE

Riservata esclusivamente a debitore non consumatore o microimpresa.

⇒ *Data contabile e valuta*

Parte debitrice

La data e la valuta di addebito sarà la data di scadenza dell'ordine di pagamento oppure, in caso cada di giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Parte beneficiaria

La data e valuta di accredito sarà la data di scadenza dell'ordine di pagamento oppure, in caso cada di giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

⇒ *Comunicazione dell'esito dell'operazione*

I tempi di comunicazione seguono la stessa modalità del R.I.D. ordinario senza alcun prolungamento (2 giorni).

Ricordiamo nuovamente che i singoli Istituti di credito hanno già inviato entro il 30/04/2010 apposita informativa con la quale stabilivano le nuove condizioni applicate sottoponendole all'accettazione del cliente.